

Ally. 5

NORME AGGIUNTE AL
REGOLAMENTO DELL'EDILIZIA

.....

.....

Depositato nella Segreteria del
Comune dal 29 SET. 1947
a tutto il 13 OTT. 1947

Arezzo, 30-10-1947

IL SEGRETARIO



Uscipini

18

NORME AGGIUNTE AL
REGOLAMENTO DELL'EDILIZIA

CAPITOLÒ I°)

RICHIESTA E RILASCIO DI LICENZA PER OPERE EDILIZIE

Art.1

Obbligo delle domande di licenza

Chiunque intenda di eseguire nel territorio del Comune opere edilizie, (costruzioni nuove; ampliamenti o riduzioni di edifici esistenti o di qualche parte di essi), lavori interessanti la fognatura domestica, i pozzi neri e le condutture anche interne dell'acqua potabile, dovrà richiedere al Sindaco la licenza con le modalità indicate agli articoli 2 e 4.°

Il Sindaco, prima di pronunciarsi sulle richieste di licenza, chiederà il parere della Commissione Edilizia

Art.2

Allegati alle domande

Le richieste di licenza per la esecuzione di nuove opere edilizie o per variazioni a progetti già approvati, devono essere corredate dei relativi disegni in doppio originale e contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di

./.

tutti i lavori che si vogliono intraprendere, l'indicazione dell'orientamento e le notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza agli effetti del Regolamento locale d'Igiene, i pozzi e le distribuzioni di acqua, le latrine a pozzi e i condotti neri, nonché il sistema di allentamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo il disposto del predetto Regolamento d'Igiene. =

I disegni devono essere presentati in doppia copia su carta o tela, piegati nelle dimensioni 0,21x0,51 in scala metrica nel rapporto minimo di 1/100. =

Il Sindaco potrà per altro richiedere i disegni di particolari costruttivi e architettonici in scala maggiore. =

I disegni debbono contenere tutte le piante quotate dei vari piani quando non siano identiche fra loro, almeno una sezione fatta secondo la linea più importante, le facciate esterne, cioè visibili dalla pubblica Via, una planimetria generale della località ove siano identificate le costruzioni esistenti ed quelle da eseguire nonché indicate le quote stradali. =

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente :

- a)- le dimensioni degli ambienti
- b)- le altezze libere dei singoli piani
- c)- la larghezza stradale
- d)- le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati
- e)- le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti
- f)- tutti i dati che valgano a fare conoscere precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti e con le linee

lette stradali.="

Potr  anche richiedersi il progetto gi  corredato di uno schizzo prospettico e di una fotografia dei fabbricati contigui con l'indicazione dell'altezza dei medesimi e di tutti quei dati che si ritenessero necessarie conoscere per un adeguato giudizio sulla nuova opera.="

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi di acqua di privata ragione, i progetti devono essere corredati anche dell'atto legale comprovante la concessione.="

La richiesta di licenza ed i disegni devono portare la firma :

- a)- del proprietario o del suo legale rappresentante;
- b)- del progettista;
- c)- del direttore delle opere (qualora non sia lo stesso progettista)
- d)- del costruttore .="

Il progettista ed il Direttore delle Opere dovranno essere un Ingegnere od un Architetto laureato in Italia od abilitato ad esercitare in Italia la professione di Ingegnere od Architetto.="

Il costruttore dovr  essere debitamente abilitato.="

Sar  ammessa la firma di progetti e la direzione delle opere da parte di Geometri con le limitazioni risultanti dalle disposizioni vigenti.="

Per opere di poca entit  la denuncia potr  essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, salvo per  al Sindaco il diritto di chiedere i disegni delle opere stesse, e la firma di un Ingegnere o di un Architetto laureato e di un Geometra come sopra.="

Tutti i firmatari delle richieste di licenza devono indicarvi il loro domicili_

= 4 =

lie ed in ogni caso il reoppito in Arezzo per le opportune comunicazioni. =

Gli eventuali cambiamenti delle persone del Direttore e dell'esecutore dei lavori dovranno essere preventivamente denunciati al Sindaco. =

L'ineservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo porterà la revoca della licenza. =

Art. 3

Norme particolari per fabbricati a distanza dalle vie

Nel caso che un fabbricato ad uso ^{di} civile abitazione sorga nell'interno della proprietà privata e quindi a distanza dalla via comunale, il progetto deve contenere altresì la indicazione dell'accesso tra la via comunale ed il costruendo edificio, = nonchè dell'allacciamento alla fogna cittadina e della provvista di acqua potabile. =

Quando nell'interno della proprietà privata, anche se a cura di cooperative edilizie, o mediante lottizzazione o vendita di terreni vengono a costruirsi due o più fabbricati serviti da un comune accesso, non saranno concesse le licenze di costruzione se non quando gli interessati abbiano riportato dalle Autorità Comunali l'approvazione del progetto che essi dovranno presentare per la strada privata, nonchè per la fognatura ed illuminazione nei modi stabiliti dal Regolamento Edilizio e secondo le altre norme e garanzie che saranno di volta in volta stabilite dalle Autorità Comunali. =

E' di facoltà del Sindaco di accordare una deroga alla presente disposizione quando sia dimostrato che la situazione particolare dell'area fabbricativa

non consente, dopo le prime due costruzioni, un ulteriore sviluppo edilizio, restando fisso sempre l'obbligo di provvedere alle opere di allacciamento dei servizi alla fogna comunale e di provvista di acqua potabile ."

Art. 4

Obbligo di richiesta di allineamenti e livelli

Per le nuove costruzioni e per le modificazioni a costruzioni esistenti, anche non confinanti con il suolo pubblico, le quali in qualsiasi modo abbiano rapporto con le condizioni planimetriche e con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche, il proprietario, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale per ottenere sul posto gli allineamenti e livelli ai quali dovranno subordinarsi i lavori stessi. Dette indicazioni saranno trascritte su apposito modulo a madre e figlia firmato dall'interessato e dal funzionario Comunale incaricato

CAPITOLO II°

NORME PER LA COSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI NEI LORO RAPPORTI CON LA VIA E
CON LE ABITAZIONI VICINE

Art. 5

Altezza dei fabbricati

L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione e da rialzare sarà determinata

in relazione alla larghezza delle vie, viali e piazze ed altri spazi pubblici, verso i quali essi fabbricati prospettano. =

Tale altezza non dovrà, per le vie larghe fino a cinque metri, superare i metri otto, per quelle larghe da m.5 a m.7,9 non dovrà superare i metri dodici e dai sette ai dieci potrà essere consentita una altezza non superiore ai metri quindici. =

Per le strade oltre i metri dieci l'altezza dei nuovi edifici potrà essere maggiore di m.15, di una volta e mezzo la maggiore larghezza della strada oltre metri dieci. =

Per la ricostruzione degli edifici esistenti o distrutti, qualora l'altezza del fabbricato demolito sia superiore alle limitazioni suddette, il nuovo edificio potrà raggiungere l'altezza preesistente qualora costituisca una unità architettonica che sia di particolare decoro alla località e purché esse presenti, rispetto al precedente, notevoli migliorie igieniche. =

Art.6

Sopraelevazioni oltre la linea di gronda

Per le sopraelevazioni oltre la linea di gronda occorre arretrare la fronte del fabbricato di una misura eguale all'altezza della sopraelevazione stessa. =

E' fatta solo eccezione per gli edifici monumentali e per quelle altre opere che, per la loro natura ed a motivo di pubblico ornamento, esigono condi

zioni speciali di altezza per le quali l'Autorità Comunale potrà derogare dalle disposizioni precedenti, in seguito a parere favorevole della Commissione Edilizia ."

Art. 7

Determinazione della larghezza delle vie

Per l'applicazione degli articoli precedenti, la larghezza della via, o è prestabilita dal Piano Regolatore, o, in difetto, è determinata dalla distanza del vivo muro delle case esistenti, misurata normalmente all'asse della strada ."

La larghezza di una strada, in corrispondenza allo sbocco di un'altra strada, si considera limitata alla retta congiungente i due spigoli del fabbricato di angolo ."

Quando una strada non abbia larghezza costante per il tratto lungo il quale dovrà essere fronteggiata da un edificio nuovo, rialzato o ricostruito, si assumerà, come larghezza della strada stessa, la media delle sue larghezze nel tratto stesso ."

Art. 8

Determinazione dell'altezza del fabbricato

Nelle misure dell'altezza della fronte di una casa si comprendono il cornicione

di gronda, nonché l'attico ed il parapetto, quando vi siano, e gli abbaini delle soffitte, quando occupino più di $\frac{1}{3}$ della lunghezza di detta facciata. =

«Potrà però il Sindaco permettere una maggiore sopraelevazione determinata da parti puramente ornamentali, che non occupino in larghezza più di un terzo ^{fronte} della ~~del~~ edificio. =

Quando un edificio sia eretto in angolo fra vie e spazi pubblici di livello o larghezza diversa, oppure sorga a cavaliere della divisione fra due tronchi di via contigui e di differente livello o larghezza, la fronte potrà proseguire nella via più bassa o più stretta con l'altezza corrispondente alla via più elevata o più larga, però con estensione limitata ad un massimo di m.20, e ciò quando non si voglia assegnare all'intera fronte sviluppata la altezza unica di conguaglio che risulterà dividendo la superficie complessiva delle fronti, calcolata con le altezze regolamentari, per lo sviluppo lineare delle fronti stesse. =

Quando le strade sono in pendenza, la fronte dei fabbricati laterali sarà divisa in sezioni che non oltrepassino i trenta metri di lunghezza. = L'altezza, agli effetti del presente regolamento, sarà quella misurata nel punto di mezzo di ogni sezione. =

Per i fabbricati che sono compresi fra due vie di ineguale livello o larghezza, l'altezza di ciascuna facciata sarà fissata in relazione al livello ed alla larghezza della relativa strada. =

Quando però la distanza massima fra due vie non superi i 15 metri, la facciata, verso la via più bassa o più stretta, potrà essere di altezza uguale alla

media delle altezze fissate per le sue strade.™

Chi fabbrica un arretrato alla linea stradale, tanto a piano di strada che nei piani superiori dell'edificio, dovrà di regola, mantenere la facciata parallela a detta linea, ad una distanza non minore di m.3.™

Quando i fabbricati con arretramento uguale o maggiore di m.3, previsto dal comma precedente, e la fronte libera dello stabile, così arretrate, abbia una larghezza di almeno quindici metri, per computo dell'altezza relativa, sarà aggiunta, alla larghezza della via, la larghezza della zona lasciata libera.™

Art.9

Area dei cortili

Negli edifici di nuova costruzione l'area minima utile dei cortili, quando su tutti i lati si aprono finestre di abitazione, non dovrà essere minore della quinta parte della superficie complessiva dei muri che li recingono.™

Quando invece su uno o più lati del cortile non si aprono tali finestre l'area minima utile non dovrà essere inferiore alla quarta parte della superficie dei muri o del muro sui quali si aprono le finestre stesse.™

In ogni caso la linea congiungente il punto di mezzo di ciascun lato col punto di mezzo del lato opposto, quando in entrambi ed in uno solo di essi si aprono finestre, non dovrà essere inferiore alla metà dell'altezza del più alto fra i due muri costruiti sopra i due lati opposti del cortile né sarà minore di m.8 =

Cesì pure nessun lato del cortile dovrà essere minore di m.6.="

Nei cortili coperti in corrispondenza dei piani più bassi l'altezza dei muri perimetrali si misurerà dal pavimento del cortile coperto e non dal livello della copertura .="

Per i cortili da costruire sul confine di altra proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di minima distanza fra due muri opposti, di cui all'articolo ~~precedente~~ stesso, supponendo costruite sui lati del confine un muro senza finestra dell'altezza di ml.3, in modo cioè da non creare servitù sui muri vicini e se già vi fossero fabbricati di altezza maggiore, si valuterà nel computo tale altezza effettiva .="

In caso di cortili che per necessità costruttive avessero forme particolari per cui non risultassero applicabili le norme di cui ~~articoli~~ sopra, la Autorità Comunale provvederà ad esaminarli caso per caso, in modo che siano soddisfatte le esigenze dell'igiene per quanto riguarda l'aerazione e la illuminazione degli ambienti che prospettano sui cortili stessi.="

In ogni caso la misura dell'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza sottogrande eccedente in complesso, il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi .="

Le ampiezza dei cortili confinanti di case diverse, possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area coperta che sarebbe sufficiente nel caso di un edificio unico, quando venga conclusa fra i confinanti, a loro spese, una convenzione legale con l'intervento dell'Autorità Comunale.="

La divisione di due o più cortili comuni, nel caso che venga stipulata tale convenzione, potrà essere costituita da una cancellata e da un semplice muro di altezza non superiore a ml.3,=

Art.10

Area delle chiostrine

La costruzione dei pezzi di luce e chiostrine potrà ammettersi esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di latrine, gabinetti da bagno, scale e corridoi di disimpegno, esclusi sempre gli ambienti di abitazione comprese le cucine, le stalle, i forni le officine emananti esalazioni nocive e moleste .=

Ogni chiostrina deve essere nella parte inferiore in facile e permanente aereazione con la via ed i cortili principali e costruita in modo che sia facilmente accessibile per la necessaria nettezza.=

Le dimensioni minime delle chiostrine non dovranno essere inferiori alle seguenti:

Altezza della chiostrine	area	lato minore
fino a ml.12	mq. 13,15	ml.3,50
da ml.12 a ml.18	" 16,00	" 4,00
da ml.18 in più	" 20,25	" 4,50

Dette dimensioni si intendono nette da quelle delle posizioni orizzontali dei balconi di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda, comprese anche la gronda

per la parte eccedente ml.20 di aggetto .="

Art.11

Area degli spazi liberi e giardini

Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardini privati quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento relative alle dimensioni dei cortili stessi .="

Non potranno essere destinate ad uso fabbricato le aree dei giardini e altri spazi attualmente liberi situati nell'interno di un isolato e rispondenti sulle vie pubbliche, qualora le costruzioni proposte venissero a danneggiare notevolmente l'aerazione di dette vie o delle case circostanti .="

Art.12

Larghezza dei passaggi laterali

Nel caso di passaggi laterali che servano di comunicazioni fra la strada e la corte terzale o giardino ed dai quali prendano aria e luce i locali di abitazione, anche temporanea, la larghezza di detti passaggi non dovrà essere minore di ml.3 misurati entre i muri che determinano il passaggio stesso e ciò quando la lunghezza del passaggio non superi i ml.12,50 .="

Per i passaggi lunghi più di ml.12,50, la larghezza del passaggio, misurata come sopra, non dovrà essere minore di ml.6 .=" In ogni modo la lunghezza dei passaggi non dovrà oltrepassare ml.20 .="

Non è consentita la costruzione di terrazze e balconi aggettanti sui passaggi laterali.="

Art.13

Copertura di cortili e chiostri

Quando si richieda per destinazione a magazzino, a laboratorio o a esercizio pubblico, di coprire una chiostri o un cortile, tale copertura dovrà essere fatta esclusivamente con invetriata ogni qualvolta il cortile abbia una superficie inferiore ai 50 mq. e sia assicurata nel nuovo locale la rinnovazione naturale e artificiale dell'aria .=" Quando la superficie del cortile superi i 50 mq., potrà essere coperto con altro materiale purchè sia fornito di una lanterna a vetri avente un'ampiezza uguale almeno al terzo dell'area coperta e sopraelevata non meno di m.0.50, in modo che nei lati passino aersi delle aperture sufficienti ad aereare lo spazio coperto.=" È assolutamente vietato stabilire coperture nei cortili al di sopra di aperture praticate per aereare e illuminare ambienti destinati ad abitazione, cucine, latrine, stalle etc.

Art.14

Pavimentazione di cortili e chiostri

Tutti i pezzi di luce e chiostrine ex i cortili, non adibiti a giardino, dovranno essere pavimentati e provvisti di apposita fognatura per lo scolo delle acque meteoriche. =

I cortili che abbiano una superficie almeno doppia di quella regolamentare potranno essere lasciati sterrati, purchè forniti di scoli convenienti e di fognatura. =

Devranno però avere sempre una superficie pavimentata, larga almeno ml.1, lungo i muri dei fabbricati. =

Non potranno mai versarsi sopra la superficie di cui nel presente articolo ed in quello precedente, acque e materiali di rifiuto delle case o sostanze che possano produrre esalazioni nocive o moleste. =

Art.15

Fabbricati addossati a rilievi montuosi

Quando un fabbricato sia addossato ad un rilievo montuoso o terrapieno, gli ambienti che rimangono interrati anche parzialmente non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente; potranno venire adibiti per abitazione diurna quando tali locali corrispondono alle prescrizioni dell'art.16 del presente regolamento. =

Nel costruire fabbricati contro rilievi montuosi o terrapieni di cui sopra, qualora si voglia adibire alcuni o tutti gli ambienti per abitazione permanente, il pavimento di tali ambienti, nel piano terreno, dovrà essere elevato di

m.0.30 al di sopra di un piano orizzontale che vada ad incontrare la scarpata libera del terreno e il muro di sostegno del terrapieno ad una distanza di ml.3 dal muro più prossimo da fabbricare, e dovranno essere costruiti opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione .="

Art.16

Abitazione dei locali seminterrati

Non può essere adibito, anche nelle case già esistenti, per abitazione permanente, qualsiasi locale che, per tutta o parte della sua altezza, sia dentro terra .="

Nelle case di nuova costruzione, sotterranei, per essere adibiti ad abitazione diurna, come cucine, locali di servizio, e simili dovranno avere :

a)- il pavimento previsto di sottostante vespaie costruite secondo le norme ~~massime~~ indicate di fognatura adatta per allontanare le acque freatiche e del sottosuolo .="

b)- i muri protetti mediante materiali adatti contro l'umidità .="

c)- L'altezza media libera del locale non minore di m.3 di cui almeno 1,30 fuori terra .="

d)- le finestre con apertura di superficie non inferiore ad un ventesimo dell'area del pavimento, ma non mai minore di mq.0.80 con almeno m.0,10 di altezza sul livello del marciapiede ed aprentesi all'aria libera .="

Per le case costruite prima dell'entrata in vigore del Regolamento d'Igiene i sotterranei adibiti a cucine e locali di servizio, anche se non corrispondono completamente alle condizioni potranno continuare ad essere adibiti per lo stesso uso. =

Art.17

Altezza dei pavimenti del piano terreno sul piano strada

L'elevazione del pavimento del piano terreno, sul piano stradale e sul terreno circostante, dovrà essere almeno di m.0.30 e questo spazio sarà utilizzato per vespaie, quando non esistano cantine sottostanti. =

Art.18

Altezza ambienti

L'altezza degli ambienti di abitazione non potrà essere mai minore di m.3 per i piani terreni e 2,75 per i piani superiori, eccettuati i mezzanini per i quali l'altezza potrà essere di m.2,50, purché siano destinati esclusivamente per abitazione diurna. =

Per i locali coperti a volta e con soffitti continui, si assumerà, come altezza, la media fra quella del piano d'imposta e quella del colmo di intradosso. =

Per i soffitti a travi e travicelli le altezze saranno misurate dal pavimento al soffitto. =

= 17 =

L'altezza media delle soffitte, destinate ad uso di abitazione, non potrà mai essere minore di metri 2,75 e nessuna parete dovrà avere altezza minore di metri 2,20.=

I locali terreni, destinati a botteghe, magazzini di deposito, rimesse ecc., dovranno avere l'altezza minima libera di metri 2,80.=

Art. 19

Superfici e cubature ambienti

È vietato costruire locali, ad uso di abitazione permanente diurna e notturna, quando non misurino in pianta almeno mc. 8 e abbiano una cubatura inferiore a mc. 22.=

Nelle abitazioni è vietato l'agglomeramento di persone. I locali utilizzati come stanze da dormire per più persone, dovranno avere la capacità complessiva di almeno mc. 8 per ogni fanciullo fino a dieci anni di età e mc. 15 almeno per ogni individuo di età superiore ai 10 anni.=

È proibito ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, soffalchi ed altre sistemi, quando si venga ad ottenere ambienti, che per superficie, cubatura, aereazione ed illuminazione, non corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento.=

Art. 20

Abitazione portiere

I locali per abitazione del portiere sono soggetti alle prescrizioni del presente

regolamento. =

Si fa eccezione per l'ambiente nel quale diurnamente il portiere esplica le sue mansioni. =

Art. 21 =

Finestre

Ogni ambiente, destinato ad abitazione, dovrà almeno avere una finestra che si apra direttamente all'aria libera. =

Nelle nuove costruzioni, la superficie complessiva dei vani delle finestre non sarà inferiore ad $1/9$ della superficie del pavimento e non mai minore di mq. 1,80 per ciascuna stanza. =

Per le soffitte sarà ammessa una superficie dei vani delle finestre uguale almeno ad $1/15$ della superficie del pavimento con un minimo di mq; 1,30; =

Nel compute della superficie delle finestre non sarà tenuto conto di quella parte di esse, che si trovasse al disotto di m. 0,60 misurati a partire dal pavimento. =

Tutti i locali a qualunque specie di fabbricate appartenenti dovranno ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade, dai cortili, giardini ecc; =

Per i corridoi di disimpegno, latrine, scale ecc., si potrà applicare l'art; 10 del presente regolamento. =

Il Sindaco, udita la Commissione Edilizia, potrà derogare specialmente nelle riduzioni e modificazioni di vecchi fabbricati dalle disposizioni del presente articolo. =

= 19 =

Art. 22

Scale

Gli edifici per uso di abitazione dovranno essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità in modo che per ogni 350 mq. di area coperta si abbia almeno una scala. per le frazioni eccedenti i mq. 350 giudicherà la Commissione Edilizia in base al numero dei piani e dei quartieri, al carattere dell'edificio ed alla larghezza delle scale progettate che in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a ml.1.8

La stessa Commissione si pronuncerà, caso per caso, sul numero e sulla larghezza delle scale da costruirsi quando si tratti di locali commerciali e di officine industriali e di uffici, alberghi, scuole, collegi, ecc.

Le scale dovranno essere ben aerate ed illuminate da finestre praticate nelle pareti ed apertesi direttamente all'esterno salvo casi speciali dei quali giudicherà la Commissione Edilizia.

Quando ciò non sia possibile, le scale dovranno essere aerate ed illuminate a mezzo di copertura a vetri a lanterna munita di contro-lanterna con sufficienti aperture per la ventilazione.

Dalle scale non potranno ricevere luce ambienti di abitazione, latrine, bagni.

Art. 23

Latrine

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero sufficiente di

latrine collocate appertunamente. = Ogni quartiere deve avere almeno una latrina e per le camere affittate separatamente vi dovrà essere una latrina per ogni gruppo di 10 camere situate alle stesse piani. = Inoltre i locali destinati a dormitori, a convitti, a educandi avranno almeno una latrina per ogni 25 persone. =

Per gli alberghi saranno osservate le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento 24 maggio 1925 n° 1102. =

Nel caso che nel fabbricato esistano ambienti destinati a botteghe, queste dovrà essere provvedute dal proprietario di almeno di una latrina a servizio esclusive delle botteghe. =

Le latrine dovranno avere aria e luce direttamente dall'esterno in modo che vi sia continuo ricambio di aria per mezzo di finestre, la cui luce libera non potrà essere inferiore a mq. 0.40. =

Alle latrine non si potrà avere accessi dalle cucine, quando anche fossero provviste di antilatrina. =

Le stanze di abitazione dovranno essere separate da corridoi e di antilatrina quando si tratti di latrine a sciacquare. =

Gli ambienti destinati a latrina non potranno avere superficie inferiore a mq. 1 col lato minore di almeno mq. 0,50. =

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di ml. 1,50 dovranno essere di materiale impermeabile e facilmente lavabile. =

Le pareti che dividono le latrine dagli altri locali, non dovranno avere spessore minore di 0,10

CAPITOLO III*)

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 24

Disposizioni Generali

Le fronti e tutte le pareti delle case e degli edifici in genere facilmente visibili dalle vie e spazi pubblici, comprese tutte le loro parti accessorie, dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile e della tradizione cittadina per ciò che si riferisce tanto alla corretta armonia delle linee ornamentali, quante ai materiali ed alle tinte da impiegarsi nelle opere di decorazione che dovranno armonizzare con le tinte e con le masse degli stabili vicini. =

Art. 25

Aggetti

Gli aggetti sulla facciata di un edificio debbono essere contenuti entro i limiti seguenti :

a) - fino all'altezza di m. 2,10 dal retro marciapiede tali da non sporgere più di m. 0,06 dal vivo delle zeccele del fabbricato. = Per le altezze oltre i m. 2,10 gli aggetti massimi saranno determinati caso per caso. =

b)- i cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti , comprese le doccie, non potranno avere alcuna sporgenza che superi m.1,50 fatta eccezione per le gronde alla fiorentina per le quali giudicherà la Commissione Edilizia .="

c)- I balconi e terrazzini non devono aggettare più di m.1,20 dal vivo delle facciate e dovranno essere costruiti in modo da lasciare un'altezza non inferiore a m.4,50 dal dietro marciapiede.=" Le mensole di sostegno e le eventuali decorazioni dovranno essere collocate ad altezza non inferiore a m.3,50 Non saranno permessi nelle strade larghe meno di m.8.="

d)- Le nicchie non potrà occupare più di m.0.15 dal vivo del fabbricato .=" Potrà derogarsi a questa disposizione quando l'architettura dell'edificio da costruire sia riconosciuta tale da giustificare l'eccezione, la quale sarà tuttavia subordinata a speciali condizioni da stabilirsi dal Sindaco caso per caso.="

Art.26

Stemmi ed emblemi araldici

In ordine al R.Decreto Legge 20 marzo 1924 n°442 è vietato apporre sui prospetti di edifici e in qualunque altre luoghi esposte al pubblico stemmi ed emblemi araldici senza che al Comune siano stati prodotti i certificati della Consulta Araldica , a prova del legittimo possesso di essi.="

E' pure vietato apporre all'esterno dei fabbricati qualsiasi iscrizione e indicazioni di carattere permanente senza avere ottenute la licenza dal Sindaco.="

Art.27

Modalità costruttive

Tutte le parti ornamentali del prospetto dei fabbricati che abbiano un aggetto superiore a cm.5 e che non siano costruite in pietra naturale ed artificiale solidamente incastrate, dovranno avere l'essatura in mattoni.²
Nelle gronde dei tetti e cornicioni è proibito il rivestimento con stecche ed incannocciati.²

Art.28

Intenaci e celeriture

Tutti i muri compresi quelli di cinta ed eccettuati quelli a faccia vista costruiti secondo le buone regole dell'arte, devono, quando siano visibili dalla pubblica via, essere intenacati e celeriti.²
Le celeriture esterne dovranno eseguirsi con celeri non suscettibili di produrre una disarmonia nell'ambiente.²
Le fronti esterne di ciascun edificio, spettanti queste ad uno o più proprietari, dovranno rispondere a tale unità di concetto anche nelle tinte.²
Nel caso di riparazioni alla facciata di un fabbricato, la parte nuova dovrà armonizzare, anche nel colore, con quella non modificata e non restaurata.²

Art.29

Serramenti

Tutte le porte sulla via comprese quelle delle botteghe, debbono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno .="

Le persiane ed altri affissi analoghi potranno aprirsi verso l'esterno solo quando la parte inferiore si trovi ad altezza di almeno metri 2,50 sopra il piano del marciapiede .="

Le persiane e gli altri affissi giranti all'esterno, i quali abbiano un'altezza maggiore di m.1,25 debbono essere fissati almeno in tre punti .="

Tutti gli affissi ed infissi visibili dalla pubblica via devono essere regolarmente verniciati, osservando le norme di cui all'art.28 per le coloriture esterne .="

Art.30

Luci e prese di aria

Non sono ammesse luci e prese di aria di qualsiasi specie sul suolo pubblico salvo particolari autorizzazioni del Sindaco .="

Art.31

Tettoie pensili

Per collocare tettoie pensili sulle facciate verso la strada occorre una li-

senza speciale .=" Tali tettoie dovranno essere costruite in modo da lasciare un'altezza libera non minore di m.4 sul retro marciapiede , nella parte non in corrispondenza delle mensole .=" La loro sporgenza massima potrà essere di metri 2p50 ma non dovrà superare, salve casi eccezionali, la larghezza del marciapiede .="

Le mensole, i sostegni e gli accessori non potranno essere collocati ad una altezza minore di m.3 sul retro marciapiede .="

Dette tettoie dovranno essere, salve le eccezioni da consentirsi caso per caso munite di apposite condotte per le scariche delle acque piovane in tubi di diametro incassati nel muro secondo le norme generali .=" Quando le coperture siano a vetri, questi dovranno avere una rete metallica interna .=" Tutte le tettoie saranno collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie ed altre di interesse pubblico .="

La licenza sarà sempre precaria e il Sindaco stabilirà caso per caso, le modalità per la qualità e natura dei materiali in relazione all'architettura del fabbricato per la forma e per ogni altro particolare .="

Art.32

Condotte esterne

Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite di canali di gronda e di tubi di scarico per condurre le acque pluviali , ai sensi del Regolamento Regio Reale d'Igiene .="

I tubi di scarico su facciate prospicienti il suolo pubblico dovranno essere in cassati nel muro per l'ultima tratta di m.3 dal livello stradale .="

Le acque pluviali dei tetti non dovranno ~~essere~~ scaricarsi sul suolo pubblico ma dovranno essere raccolte opportunamente in fogne .="

All'infuori dei condotti di scarico di cui all'articolo precedente, è proibito di collocare all'esterno dei muri di facciata condotti per acque di qualsiasi specie, nonché condotti per fume, per gas e simili .="

I fumaioli non dovranno in nessun caso essere elevati a distanza minore di 1 metro dall'allineamento stradale .="

Art.33

Mestre ed insegne

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a botteghe ed esercizi pubblici, dovranno essere predisposte per le relative mestre ed insegne, le quali non potranno collocarsi che nei vani e negli spazi prestabiliti e senza alterare le linee architettoniche del fabbricato .="

In caso di modificazione delle facciate di fabbricati esistenti, queste dovranno essere messe in relazione alle norme del presente articolo e le mestre dovranno essere in armonia con la nuova decorazione della facciata ed avere gli aggetti di cui apprese .="

Le stesse obbligazioni sussisterà nei casi di rinnovo delle mestre ed insegne anche per cambiamento di Ditta .="

Sono proibite le insegne e le mostre dipinte direttamente sui muri .="

Gli aggetti massimi delle mostre, vetrine etc. non debbono oltrepassare in via ordinaria cm.5 dall'allineamento stradale .="

La parte inferiore delle mostre e delle vetrine che appoggia sul piano stradale dovrà essere completamente indipendente da queste .="

Le cornici superiori delle mostre e delle vetrine poste almeno a tre metri dal piano stradale , potranno aggettare cm.15 in più della sporgenza ordinaria .="

In casi di riparazioni e di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione delle mostre , vetrine ed altre cose occupanti il suolo pubblico in forza di licenza comunale , i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modificazioni rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale ed a loro spese rischi e pericoli .="

Art.34

Obbligo di manutenzione

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione , non solo per quanto riguarda la sicurezza ma anche per quelle che concernono il decoro , l'estetica, l'igiene .=" Il Sindaco potrà ordinare i lavori di riparazione, di ripristino di riscrittura che reputerà necessari .="

CAPITOLO IV°

DISPOSIZIONI PER I FABBRICATI ESISTENTI

Art. 35

Modificazioni

In occasione di restaurare e di modificazioni ai fabbricati esistenti, dovranno essere osservate le disposizioni del presente Regolamento nel senso di ridurre i fabbricati stessi nelle condizioni da queste volute .="

Quando però, nella ricostruzione e nella riduzione di edifici già esistenti risulti dal progetto il raggiungimento di notevoli miglioramenti, e si riscontrerà la eccessiva onerosità ad uniformarsi al presente Regolamento, il Sindaco potrà derogare ad alcune delle disposizioni del Regolamento stesse .="

Art. 36

Parti occupanti il suolo pubblico

Gli scalini, le entrate di cantine, i finestrini per sotterranei, le bedole, i pioli e tutte le altre opere consimili che occupano il suolo ^{pubblico} del fabbricato oltre la linea della facciata di un fabbricato nella sua parte inferiore, dovranno essere soppressi in occasione di restauri edilizie stradali .="

Potrà farsi eccezione quando il Sindaco ne riconosca conveniente la conserva

sione per ragioni di arte e di storia .="

Art.37

Condotti esterni

Tutti i condotti esterni ora esistenti sulle facciate dei fabbricati e che non sarebbero permessi dalle disposizioni del presente Regolamento saranno tollerati , finchè si trovino in condizioni di perfetta negativa funzio-
namento .="

Art.38

Affissi

Le vetrate e le persiane girevoli verso l'esterno ad un'altezza minore di m.2,50 dal piano stradale e le porte a piano terreno , che si aprissero sul suolo pubblico , non potranno essere nè riparate nè rifatte , restando obbli-
ge nel proprietario di ridurle e ricostruirle con le norme del presente Rega-
lamento, quando le loro condizioni siano contrarie alla sicurezza del pub-
blico ed al decoro edile .="

CAPITOLO V*)

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 39

Edifici Industriali

Gli edifici da adibirsi all'esercizio di industrie non potranno essere ricostruiti che in località autorizzate dal Sindaco ."

Il Sindaco potrà vietare che sia destinato a stabilimento e ad esercizio industriale qualsiasi edificio esistente in località che ritenesse non adatta ."

Inoltre il Sindaco potrà vietare l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti nelle zone abitate dal comune, nonché disciplinare l'esercizio di essi , con norme da stabilirsi caso per caso, quando richieda incendio e molestia ."

Art. 40

Edifici e località particolari

Salve l'osservanza delle disposizioni delle Leggi 20 giugno 1909 n°364, 23 giugno 1912 n°668 ed 11 giugno 1922 n°778, e delle altre che potranno essere emanate in materia per gli edifici dichiarati di importante interesse per l'arte o per la storia , anche se non esposti alla pubblica vista

L'obbligo di richiedere la licenza di cui all'art.1 del presente Regolamento è esteso anche ai lavori di manutenzione interna. =

Detta licenza non sarà concessa se non intervenga, oltre al parere degli organi competenti, anche il consenso degli Uffici Governativi indicati nelle leggi vigenti. =

L'obbligo di cui sopra, è anche esteso ai lavori murari e di qualunque altro genere, che possano comunque alterare i luoghi dichiarati soggetti a protezione, a causa della loro bellezza naturale e panoramica e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. =

Nei casi di nuove costruzioni e ricostruzioni in vicinanza dei fabbricati e dei luoghi suddetti, il Sindaco prescriverà, caso per caso, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dagli edifici monumentali, e non portino menomazioni alle bellezze naturali ed alle visioni panoramiche locali. Il Sindaco potrà impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte e comunque discordanti col carattere ed il pregio dei monumenti, degli edifici e dei luoghi la cui conservazione, presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e panoramica, e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. =

Art.41

Rinvii

Se nel restaurare e modificare un edificio qualsiasi e nel fare scavi si scoprisse qualche avanzo di pregio artistico e storico, oltreché osservare le prescrizioni di legge, si dovrà darne avviso al Sindaco il quale ordinerà i provvedimenti stabiliti dalle norme vigenti e che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione delle cose scoperte. =

Art. 42

Parchi

La soppressione e la destinazione ad altre fabbricabili di parchi e giardini potrà dal Sindaco essere vietata e subordinata a speciali norme da stabilirsi caso per caso, salvo sempre i provvedimenti di competenza dell'Autorità Governativa, quando sia riconosciuta che per la loro bellezza artistica, ampiezza ed ubicazione abbiano particolare importanza per l'estetica e per l'igiene. =

Art. 43

Vie e piazze di nuova costruzione

Nelle vie e piazze di nuova costruzione il Sindaco, sul conferme parere della Commissione Edilizia, potrà determinare, caso per caso, speciali norme per armonizzare nel carattere, nelle dimensioni, nelle decorazioni e nelle

Integgrature i fabbricati prospicienti. =

Art. 44

Spazi laterali

Gli spazi fra le nuove case, quando non siano destinati a passaggi pubblici e privati, saranno convenientemente sistemati, preferibilmente a giardino. =

I giardini dovranno essere chiusi da cancellate infisse su parapetti e muriccioli non più alti di m. 1,50 nella parte che prospetta a lungo le vie e piazze pubbliche. =

Art. 45

Marciapiedi

Lungo tutti gli edifici e le recinzioni ricorrenti su strade e piazze pubbliche comunali, il Sindaco provvederà a far pavimentare i marciapiedi, nel modo e nel tempo che riterrà più opportuno. =

Quando il Sindaco decida di provvedere alla pavimentazione di detti marciapiedi i proprietari frontisti saranno tenuti a concorrere per i due terzi nella spesa di prima pavimentazione. = Il versamento dell'importo verrà fatto alla Cassa Comunale a semplice richiesta del Sindaco. =

Se la larghezza del marciapiede superi i m. 2,50, l'obbligo del concorso del

proprietarie frontista è limitata a questa larghezza massima. =
N el caso di fabbricati appartenenti a più proprietari, la ripartizione
del contributo verrà fatta in proporzione della cubatura misurata vuota
per pieno, dei locali di spettanza di ogni singolo proprietario. =

Art. 46

Chieschi

I chieschi scollocati sul suolo pubblico dovranno avere le parti esterne di
bella estetica e di decoro ed essere costruiti secondo le prescrizioni che,
case per case, verranno impartite dal Sindaco. =

CAPITOLLO VI*)

APERTURE DI STRADE PRIVATE

Art. 47

Obbligo della domanda e costituzione delle cauzioni

Quando uno o più proprietari intendono di aprire una strada privata e anche
solo di iniziare la costruzione, devono presentare al Sindaco il relativo
progetto, ottenerne l'approvazione ed addoverire alla stipulazione a loro
spese, di un atto notarile da trascrivere dal quale risulti l'obbligo loro

di sistemare , mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi fissati dal presente Regolamento e di provvedere anche agli scarichi a norma dei regolamenti municipali , nonché di provvedere all'impianto di approvvigionamento di acqua potabile .="

A garanzia dell'osservanza di questi obblighi , il promotore della strada privata deve depositare una cauzione di cui una quota parte (quota C) a garanzia della regolare costruzione della strada nei termini fissati e che verrà restituita dopo il collaudo , e l'altra (quota M) a garanzia della regolare manutenzione di tutte le opere e servizi stradali, nonché per i servizi di illuminazione e nettezza della strada medesima .="

I depositi cauzionali saranno fruttiferi a favore dei concessionari .="

In particolare gli interessi sulla quota a parte del deposito che dovrà garantire l'esecuzione della manutenzione , saranno liberamente pagabili ogni anno al concessionario , previa accertamento dell'osservanza dei patti contrattuali. La garanzia potrà essere sostituita da un'ipoteca sui beni immobili (escluso il suolo stradale) purchè riconosciuta idonea .="

Art. 48

Dimensioni delle strade - Edifici

Le strade costruite nel perimetro dei piani regolatori e di ampliamento e anche nella zona immediatamente adiacente , dovranno essere in piena conformità e in correlazione organica con detti piani; dovranno avere una larghezza non

minore di ml.10 riducibili sino a ml.8 per strade fiancheggiate da zone a giardino che garantiscono una regolare distanza di almeno 14 metri fra le fronti dei fabbricati. =

Anche le strade private già esistenti di larghezza inferiore alla minima suaccennata e le ricostruzioni e nuove costruzioni dovranno eseguirsi a distanza non inferiore a m.7 dalla mezzoria delle strade stesse e la zona di arretramento così risultante rispetto rispetto alla linea di delimitazione di dette strade dovrà per m.5 dalla mezzoria essere abbandonata a sede stradale e per gli altri due metri in contiguità ai fabbricati, essere mantenuta a giardino e comunque libera da costruzioni e limitata verso la sede stradale da decorosa cancellata. =

La presente disposizione deve essere estesa anche alle strade comunali che si trovino nelle medesime condizioni. =

Art.49

Condizioni da osservare

Oltre le condizioni generali dei precedenti articoli, la concessione di strade private sarà sempre subordinata alle seguenti condizioni speciali: =

1°)- la concessione verrà rilasciata salvi e riservati i diritti dei terzi. =

2°)- L'area destinata a sede stradale verrà soggetta a vincolo "non edificandi" . =

Nessun genere di lavori stradali potrà essere iniziati e non sarà rilasciata al-

Qualora licenza di costruzione di fabbricati all'attuale proprietario se non dopo che questi o suoi aventi causa abbia eseguita la recinzione della proprietà stessa lungo il fronte che essa ha sulle pubbliche vie ed abbia ottenute dal Comune gli allineamenti delle nuove strade, allineamenti che ^{Ufficio Tecnico Comunale} dietro richiesta, assegnerà sul posto a mezzo di picchini da prevedersi a cura della stessa richiedente la licenza e la cui opposizione risulterà da apposito verbale. =

In corrispondenza degli imbocchi che le strade in progetto avranno sulle pubbliche vie, tale recinzione dovrà essere costituita da un muro munito di cancelli. =

Le recinzioni dovranno essere mantenute in perfette state e non potranno essere soppresse fino a che non sia stata autorizzata l'apertura della strada. Dette recinzioni dovranno avere decorose aspette e per esse dovrà chiedersi regolare licenza accompagnando la domanda con disegni redatti in conformità degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento edilizio. =

4) - La costruzione delle strade procederà secondo i tipi normali delle strade del Comune di Arezzo impiegando materiali della qualità, dimensioni e strutture ordinariamente adottati dal Comune stesso per tali costruzioni ed attenendosi a tutte le norme e condizioni contenute nel Capitolato Generale ed alle tabelle dei prezzi in vigore all'epoca della richiesta di concessione, nonché a tutte quelle prescrizioni che all'atto della esecuzione dei lavori venissero impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune il quale avrà la facoltà di vigilare i lavori e di dare quelle disposizioni che a sua volta riterrà del caso. =

5*) Le fogne stradali saranno a sezione ovoidale con l'asse maggiore di metri 1,05 e l'asse minore di m.0.70 ; saranno costruite in calcestruzzo di cemento formato con Kg.300 di cemento, mc.0.800 di ghiaie e mc.0.500 di sabbia dello spessore di cm.15 con le pareti interne intenate con malta di cemento dello spessore di cm.1 ed il tutto secondo le norme stabilite dal capitolo sopra citato. =

6)- I condotti di sonda delle acque stradali saranno fatti con tubi di materiale impermeabile del diametro interno di cm.15 posati sopra uno strato di smalto di almeno cm.10 e ben rifiancati pure a smalto. =

7)- Ogni cadente stradale cui fanno capo i condotti sarà prevista da un pezzetto ad intercettazione idraulica. =

8)- Per l'esecuzione dell'impianto di illuminazione elettrica, il concessionario dovrà attenersi alle modalità esecutive che verranno dettate dal competente ~~affidatario~~ Organo del Comune, caso per caso. =

9)- Tutte le strade in oggetto dovranno essere ultimate completamente entro il periodo di tempo fissato dalla deliberazione di approvazione. =

Art.50

Facoltà d'impianto di condutture dal parte del Comune

a)- Il Comune ha la facoltà di impiantare le condutture stradali dell'acqua potabile e con le diramazioni ed opere accessorie nella via privata ; tali condutture ed impianti saranno di completa ed esclusiva proprietà del Comune di Arezzo e rimarranno in sua completa disponibilità. =

- b)- La spesa relativa all'impiante medesimo farà carico ai concessionari in base alle norme che verranno stabilite di volta in volta dal comune .="
- c)- Impiantando le condutture dell'acqua potabile, il Comune non assume alcun impegno in merito a qualsiasi eventuale passaggio e mene, delle strade private canalizzate; nell'elenco delle strade comunali e circa la possibilità di alimentare con l'acqua potabile i fabbricati in relazione alla loro quota alfabetica .="
- d)- Il Comune ha la facoltà di eseguire tutti i lavori necessari per eventuali modifiche e per l'ordinaria manutenzione delle condutture stradali accorrenti per le concessioni agli stabili esistenti e per quelli di nuova costruzione .="
- e)- dette diramazioni agli stabili verranno effettuate dal comune secondo le prescrizioni e le tariffe previste dai regolamenti comunali comprese quelle per la distribuzione dell'acqua ai privati e la concessione dell'acqua potabile nelle strade di cui sopra aperte per iniziativa privata, rimarranno subordinate ai regolamenti stessi, con l'assoluta divieto ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua ai privati ed inquilini di stabili e quartieri attigui .="
- f)- Il Comune ha la piena facoltà di staccare ed eventualmente rimuovere le attuali condutture private già esistenti nelle strade che vengono canalizzate qualora impediscano l'esecuzione dei lavori da parte del comune ed i proprietari non provvedano alle spostamento dei propri impianti .=" In tal caso le condutture rimosse rimarranno in piena proprietà e disponibilità della Amministrazione Comunale .="

Art.51

Segnalazione dell'ultimazione

Appena ultimati i lavori e gli impianti stradali comprese l'impianto dell'illuminazione e dell'acqua potabile, il proprietario del fondo servito dalla strada, se unico e in caso diverse, il legale rappresentante dei proprietari, dovranno avanzare al Comune domanda di verifica di ultimazione dei lavori compresa la illuminazione stradale .="

Art.52

Autorizzazione dell'apertura

Constatate il termine dei lavori ed eseguitone il regolare collaudo, sarà con deliberazione ^{del Sindaco} ~~del Sindaco~~, autorizzata l'apertura della strada ed assegnata la denominazione della strada stessa, e verrà restituita al concessionario la quota di cauzione relativa restandogli solo l'onere della manutenzione, illuminazione, nettezza e servizi di apprevvigionamento di acqua potabile (qualora a dette servizi prevedano di rettamente gli interessati senza valersi dell'acquedotto comunale)

La strada dovrà, a cura e spese dei concessionari essere dotata di targhe pertanto il numero che alla strada stessa verrà assegnato dal Comune .=" Sotto ciascuna delle targhe suddette sarà apposta altra targa, sempre a cura

spese del concessionario , portante la iscrizione : "STRADA PRIVATA " .="

Tali targhe saranno del numero , forma e dimensioni , che il Comune di riserva di prescrivere , caso per caso , a suo tempo e cioè prima di concedere l'apertura al transito delle strade stesse .=";

Art.53

Mancata manutenzione

Qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, venga a mancare la regolare manutenzione ed illuminazione della strada nonché il servizio dell'acqua potabile, nel caso impianti effettuati da privati ed il concessionario non provveda entro quindici giorni dalla data di regolare diffida, il Comune vi provvederà d'Ufficio incamerando la quota relativa del deposito cauzionale .="

Art.54

Passaggio a via pubblica

Qualora il Comune deliberasse l'iscrizione della strada privata tra quelle comunali , il concessionario dovrà cedere al Comune il suolo e tutte le altre opere stradali e corrispondere un concorso da stabilire il corrispettivo dell'onere che il comune verrà ad assumere per il mantenimento , la nettezza ed illuminazione della strada e la manutenzione dell'impianto dell'acqua potabile .="

bile , oltre l'incameramento della quota (M) rappresentante ~~xx~~ il deposito cauzionale cui all'art. 47.^o

Nel caso che la cauzione sia stata costituita mediante ipoteca , il Comune nel provvedere alla iscrizione delle strade suddette , nell'elenco di quelle comunali , avrà diritto di agire sui beni ipotecati per ottenere il pagamento della somma garantita , riservato sempre al Comune stesso di richiedere ulteriori compensi.^o

Il deposito cauzionale verrà restituito nel caso che i proprietari frontisti si costituiscano in regolare consorzio e norma di legge per la manutenzione della strada .^o

CAPITOLO VII^o)

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VECCHI FABBRICATI

Art. 55

Deroghe per le ricostruzioni

Nei casi di ricostruzione di vecchi fabbricati potrà essere concesso dall'Autorità Comunale , previo parere favorevole della Commissione Edilizia di derogare parzialmente alle prescrizioni del presente Regolamento , quando resulti accertato che l'applicazione integrale delle medesime possa ~~essere~~ impedire o rendere eccessivamente difficile la convenienza economica della ricostruzione .^o

Art. 56

Deroghe per i riattamenti

Nei lavori di rifazione e di riattamento dei vecchi fabbricati anche danneggiati per azioni belliche, quando si riconosca l'impossibilità di attenersi completamente alle disposizioni del presente Regolamento, l'Autorità comunale, sempre con parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà concedere, caso per caso, di derogare alle disposizioni suddette, purchè si ottenga un apprezzabile miglioramento nelle condizioni igieniche dei fabbricati stessi.

Art. 57

Classifica dei vecchi fabbricati

Per i vecchi fabbricati si intenderà sempre quelli costruiti anteriormente al 1 luglio 1911 e non potrà mai essere concessa deroga alcuna alle prescrizioni del presente regolamento per fabbricati che, costruiti posteriormente a tale epoca, si volessero comunque ricostruire, ridurre, o riadattare.

CAPITULO VIII°)

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

Art. 58

Contravvenzioni - ordini di demolizione

i contravventori alle disposizioni del presente Regolamento saranno puniti ai termini di Legge. =

Le contravvenzioni non potranno essere conciliate se prima il contravventore non abbia dimostrato di essersi uniformate alle dette disposizioni. =

Il Sindaco potrà intimare, con ordinanza motivata, la demolizione delle opere eseguite in contravvenzione a questo Regolamento. =

Art. 59

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento sarà applicabile a tutto il territorio del Comune di Arezzo ed avrà vigore nel trentesimo giorno dopo eseguita la pubblicazione all'Albo Pretorio, a forma di Legge. =

Le costruzioni che, all'attuazione del presente Regolamento, siano state iniziate in seguito a permessi ottenuti in ordine ai regolamenti vigenti, potranno essere ultimate in conformità dei permessi stessi. =

Art. 60

Collegamento con le disposizioni vigenti

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogate quelle parti del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene ed ogni altra disposizione che riguardi la stessa materia e siano incompatibili con quella del presente Regolamento. =



